Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 8 ottobre 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO PER LA PRODUZIONE BELLICA, 3 ottobre 1943, n. 752.
Parziali anticipazioni a ditte fornitrici e appaltatrici di prodotti bellici, in deroga a contrarie o diverse disposizioni o clausole contrattuali . . . . Pag. 2883

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1943.
Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria . . . . Pag. 2884

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA, 6 ottobre 1943.
Sospensione delle prescrizioni e dei termini nel comune di Frosinone . . . . Pag. 2884

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento P. 805 del 19 settembre 1943, relativo all'elenco delle miniere di lignite xiloide e relative categorie . . . . Pag. 2885

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2886
Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 1949 . . . . Pag. 2886
Diffida per tramutamento di certificati del Cons. 3,50 %. Pag. 2886

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 235 DEL L'8 OTTOBRE 1943:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 1° ottobre 1943 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione), ed obbligazioni 5 % — Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso — Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

(2952)

LEGGI E DECRETI

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO PER LA PRODUZIONE BELLICA, 3 ottobre 1943, n. 752.

Parziali anticipazioni a ditte fornitrici e appaltatrici di prodotti bellici, in deroga a contrarie o diverse disposizioni o clausole contrattuali.

MINISTERO DELLA PRODUZIONE BELLICA
IL COMMISSARIO

Viste le ordinanze n. 3 in data 14 settembre 1943, n. 6, del 16 settembre 1943, e n. 7, in data 17 settembre 1943 del Comando della Città aperta di Roma;

Ritenuta l'urgente e indifferibile necessità in dipendenza della attuale situazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Di concerto col Commissario per il Ministero delle finanze;

Determina:

Art. 1.

Le Amministrazioni della guerra, della marina, dell'aeronautica e della produzione bellica, sono autorizzate, anche in deroga a contrarie o diverse disposizioni o clausole contrattuali, a corrispondere alle ditte fornitrici e appaltatrici il pagamento di un acconto sull'ammontare delle forniture, lavori, servizi e prestazioni varie, già ultimati, sospesi o in corso di esecuzione fino a non oltre i cinque decimi del residuo credito, in base agli accertamenti che ciascuna Amministrazione riterrà opportuno stabilire e che, a suo insindacabile giudizio, riterrà idonei allo scopo.

Ove esistano cessioni queste conservano la loro efficacia ed i pagamenti relativi dovranno essere eseguiti ai cessionari.

Art. 2.

Qualora il prezzo contrattuale della fornitura, lavoro, servizio o prestazione non sia stato comunque fissato, l'Amministrazione interessata ha facoltà di determinarlo in via provvisoria, salvo conguaglio definitivo.

Art. 3.

Sugli importi dei pagamenti da effettuarsi alle ditte a norma degli articoli precedenti, l'Amministrazione tratterrà le somme concesse a titolo di anticipazione, con facoltà di rivalersi del residuo suo credito anche sugli importi da liquidarsi per forniture diverse da quella per la quale era stata concessa l'anticipazione stessa, salvo i diritti quesiti per cessioni già accettate per importi definiti dalle Amministrazioni.

Il recupero dei contributi statali concessi alle industrie per ampliamento o potenziamento degli impianti dovrà essere effettuato anche sulle lavorazioni che le ditte eseguiranno, mercè l'utilizzazione di detti impianti, per conto di terzi, restando in facoltà dell'Amministrazione che concesse il contributo di stabilire le modalità e la percentuale del recupero stesso.

Art. 4.

Le materie prime già assegnate alle industrie per l'espletamento di commesse belliche restano nella libera disponibilità delle ditte fornitrici che potranno utilizzarle per altre lavorazioni.

Tutte le spese relative a commesse in corso di espletamento che proseguono per conto di terzi dovranno far carico ai nuovi committenti.

La ditta fornitrice è tenuta a rimborsare l'Amministrazione interessata delle materie prime o semilavorate da questa fornite, nonchè delle anticipazioni ricevute.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 14 gennaio 1941, n. 27, convertito nella legge 11 aprile 1941, n. 289, sono estese ai pagamenti relativi a contratti stipulati o da stipulare ed a commesse disposte o da disporre per spese straordinarie per esigenze dell'attuale guerra di competenza del Ministero della produzione bellica.

Le Amministrazioni della guerra, della marina, dell'aeronautica e della produzione bellica emettono i decreti di riconoscimento di credito in base agli accertamenti che ciascuna Amministrazione riterrà idonei a suo insindacabile giudizio.

Tali decreti valgono per i finanziamenti che saranno richiesti alle filiali della Banca d'Italia in rappresentanza del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e sono sottoposti al visto della Ragioneria centrale delle Amministrazioni interessate che trasmettono i decreti stessi direttamente alle filiali della Banca d'Italia presso le quali si svolgono le operazioni di finanziamento.

In allegato al mandato di pagamento della rispettiva prima annualità sarà prodotto alla Corte dei conti il decreto relativo.

La presente determinazione, che ha valore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà rimessa alla Corte dei conti per la registrazione e inserita, munita del sigillo dello Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Roma, addì 3 ottobre 1943

LIGUORI — CAMBI

Visto:
Il Commissario per il Ministero di grazia e giustizia: NOVELLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1943
Atti del Governo, registro Atti commissariali 1, foglio 1.
SALVATORI

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1943.
Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di un anno previsto dall'art. 1 della legge 19 febbraio 1942, n. 133, per la notificazione dell'avviso di accertamento di valore è prorogato fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Art. 2.

Sono raddoppiati tutti i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni per la risoluzione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e di altri diritti dinanzi le Autorità amministrative, le Commissioni amministrative delle imposte dirette e l'Autorità giudiziaria.

Art. 3.

La proroga di cui agli articoli 1 e 2 compete per le scadenze dei termini che siansi verificate dal 1° aprile 1943 o che vengano a verificarsi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1943

Il Ministro: PELLEGRINI

(2956)

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA, 6 ottobre 1943.
Sospensione delle prescrizioni e dei termini nel comune di Frosinone.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
IL COMMISSARIO

Vista l'ordinanza n. 3 in data 14 settembre 1943 del Comando della Città aperta di Roma;

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Determina:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dall'11 settembre 1943 all'11 novembre 1943, sono sospesi nel comune di Frosinone a tutto il giorno 11 novembre predetto.

Per le cambiali emesse anteriormente alla data della presente determinazione, aventi la scadenza tra il 10 settembre 1943 e l'11 novembre 1943 e pagabili da debitori residenti nel comune di Frosinone, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 11 novembre 1943.

Art. 2.

La presente determinazione entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1943

Il Commissario: NOVELLI

(2957)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento P. 805 del 19 settembre 1943, relativo all'elenco delle miniere di lignite xiloide e relative categorie.

In relazione alle norme contenute nel provvedimento P. 804 del 18 settembre c. a. riguardanti i prezzi di vendita delle ligniti, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, con provvedimento P. 805 del 19 settembre c. a. approva la seguente ripartizione delle miniere di ligniti xiloidi ed ha stabilito che le miniere stesse non potranno avere nelle vendite di ligniti, ricavi superiori a quelli indicati nel provvedimento stesso: paragrafo a punto 1) per le categorie nelle quali esse sono classificate:

NOME DELLA MINIERA	NOME DELLA DITTA
1ª CATEGORIA	
1. Val Gandino	Soc. Val. Gandino
2. Agro di Gasnigo	Soc. Ital. Lavorazione Ligniti e Argilla
3. Castelnuovo, Tegolaia, Allori Gaville, Bossi	Soc. Mineraria del Valdarno
4. Rupinata	Soc. Toscana Azoto
5. Borro e Cozzi	Soc. Toscana Azoto
6. La Gora	Soc. An. Miniere Lignitifera La Gora
7. Monastero	Soc. An. Caolini e Ligniti Toscani
2ª CATEGORIA	
1. Monte Nevoso	Leonardo d'Acquisto
2. Carpinete	Soc. « Le Caripinete »
3. Poggio Avane	Soc. An. Unione Cementi Marchino
4. Ca' Maggio	Soc. An. Mineraria Ca' Maggio
5. Pian di Colle	Soc. An. Pian di Colle
6. Prato	Rag. Vannucci
7. Valle al Pero	Soc. Italiana del Gas
8. Renellone	Soc. An. Ind. Laterizi Riuniti
9. Pietrafitta	Soc. Min. Trasimeno
10. Valle Mercure	Ligniti Italia Meridionale Soc. Anonima
11. Ruscio	Soc. Mineraria Umbra
3ª CATEGORIA	
1. Monte Bei	Soc. Manganesifera Italiana
2. Barberino	Soc. Soterna
3. Gagliano	Sig. Brunori Aldo
4. Borro ai Prati	Soc. An. Ligniti
5. Fattoria del Goro	Soc. Min. Tiberine
6. S. Faustino	Soc. Massa Martara
7. Romano di Sotto	Miniere Tiberine
8. Stazione Castellina	Soc. An. Miniere Staggia Senese
4ª CATEGORIA	
1. Quarata	Soc. An. Miniere Italiane Ligniti
2. Ricasoli	Soc. Italcementi
3. Badia Pallaio	Soc. Min. Badia Pallaio
4. Montelifrè	Soc. Comm. Ind. Estrattive
5. Nebbiano S. Giusto	Soc. An. S. Giusto
6. Lilliano Campalli	S. A. Ligniti e Derivati
7. Gualdo Gattaneo	Termoelettrica Umbra
8. Molino Querciola	Porro e Magnanini
9. Le Pianacce	Odocaro Boccolini
10. Bocchignano	Soc. An. Calce e Cementi di Segni
11. Vasciano S. Martino	Soc. Vasciano S. Martino
12. Vicchiagnone	Sig. Noceta Torlonio
13. Buon'Acquisto	Soc. Min. Piediluco
14. S. Martino	Soc. Min. Calabrese: Luigi Farina
15. Aspra Rocca Antica	Soc. Terni
16. Morgnano	Soc. Terni
17. Cardaro	Soc. Terni
18. Casa Loto	Soc. Terni
19. Colle dell'Oro	Soc. Terni
20. Collazzone	Soc. Terni
21. Branca	Soc. Terni
5ª CATEGORIA	
1. Colle S. Rocco	Mario Tomat
2. Colle Secco	Sclavo e Fiaschetti
3. Cognola	F.lli De Santis
4. Morcone	Ligniti Italia Meridionale Soc. Anonima
5. Pianelle	S. A. Min. Sannita
6. Toppa Castello	S. A. Ligniti Salernitane
7. Conidoni	Ligniti Italia Meridionale Soc. Anonima
8. Ferraro	Giuseppe Rogliano
9. Bagnani	Soc. An. Ligniti Valdarno Bagnani
10. Geggiano	Imes De Vita Dei
6ª CATEGORIA	
1. Vallescura	Soc. An. Lignitifera Lunigiana
2. Porrena	Soc. An. Miniere Italiane Ligniti
3. Brozzoletto	S. A. Incisa
4. Palazzetto	S. A. Min. Monticiano
5. Cerretoli Macchioni	Estrazione Ligniti Soc. An.
6. Montenero	Soc. Min. Montenero
7. Poggio Giovenale	Soc. Min. Montenero
8. Dunarobba	Soc. An. Ligniti Dunarobba
9. Colle S. Maria	Soc. An. Mineraria del Sannio
7ª CATEGORIA	
1. Vezzone	Newton Canovi
2. Veggiola	Maggi, Zucca, Carini
3. Cerini	Italmineraria
4. Chiara	Piero Gremigni
5. Fizzano	Soc. An. Min. Fizzano
6. Campignano	Odone Battaglia
7. S. Secondo	Gimesfibra
8. Bocchignano	Soc. An. Calce e Cementi di Segni
9. Fosso Castellaccio	Soc. An. A.R.C.O.
10. Ponte Nascoso	S.A.L.P.A.N.O.
11. S. Cosimo	De Filippis e Condussi
12. Madonna Mazzetto	Soc. An. Miniere Italiane Ligniti
13. Zammardiello	Zotta Emilio

(2943)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Media dei cambi e dei titoli del 30 settembre 1943 - N. 175

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (cambio fisso)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9926
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	3,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	77 —
Id. 3,50 % (1902)	78 —
Id. 3 % lordo	66 —
Id. 5 % (1935)	55,50
Redimib. 3,50 % (1934)	56,50
Id. 5 % (1936)	66 —
Id. 4,75 % (1924)	494 —
Obblig. Venezie 3,50 %	91,20
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	95,25
Id. 5 % (1944)	91,50
Id. 5 % (1949)	59,25
Id. 5 % (15-2-50)	59 —
Id. 5 % (15-9-50)	59 —
Id. 5 % (15-4-51)	59 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 1949

Si notifica che il giorno di mercoledì 27 ottobre 1943, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5 % delle ventotto serie scadenti il 15 febbraio 1949, emesse in base alla legge 4 febbraio 1940, n. 20.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 223, del 26 settembre 1931, avranno luogo il giorno 26 dello stesso mese di ottobre, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 8 ottobre 1943

Il direttore generale: POTENZA

(2958)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificati del Cons. 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 5

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati del Cons. 3,50 %, n. 251548, di annue L. 70 e n. 300321, di annue L. 420, intestati rispettivamente a Grosso Caterina-Irene di Giuseppe, nubile, domiciliata in Torino ed a Grosso Irene-Caterina di Giuseppe, nubile, domic. in Torino.

Essendo detti certificati mancanti del 2° mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 23 luglio 1943.

Il direttore generale: POTENZA

(2585)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.